

# La circolare (in consultazione) sulla disciplina fiscale dei trust ai fini dell'imposizione diretta e indiretta

La recente circolare fa un passo avanti nel definire la tassazione (indiretta) in materia di trust, ma la via da ancora percorrere non è breve, e nemmeno in discesa



**Stefano Loconte**

Professore straordinario di Diritto Tributario presso l'Università degli Studi LUM di Casamassima (BA)  
Avvocato, Loconte & Partners

*L'emissione di una circolare da parte dell'Agenzia delle Entrate sull'imposizione indiretta del trust era da tempo attesa, questo a fronte di una copiosa giurisprudenza di legittimità sulla tassazione "in uscita" che, ormai, si era stratificata. La circolare, tuttavia, è stata diffusa lo scorso 11 agosto in modalità consultazione, con possibilità di inviare proposte e osservazioni sino al 30 settembre. Diversi sono i corollari che non sono stati debitamente affrontati dalla circolare, dunque di proposte e osservazioni ci sarà senz'altro bisogno. La bozza di circolare, inoltre, riprende il tema della tassazione diretta del trust e detta chiarimenti sull'applicazione dell'art. 47-bis TUIR riguardo alle attribuzioni effettuate dai trust opachi stabiliti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata. Infine, la circolare approfondisce in relazione al trust gli aspetti relativi al monitoraggio fiscale, nonché l'applicazione dell'IVIE e dell'IVAFE.*

l'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria e la giurisprudenza di legittimità sulla tassazione indiretta dei vincoli di destinazione, dunque inclusi i trust e i vincoli ex art. 2645-ter del codice civile (c.c.). Con l'occasione, l'Agenzia delle Entrate ha rimeditato la propria posizione sia in relazione all'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, sia alle imposte ipotecarie e catastali.

Oltre al tema della tassazione indiretta, la bozza ripercorre la tassazione del trust ai fini delle imposte dirette; di innovativo, inoltre, c'è da segnalare il commento alla disciplina di cui all'art. 47-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

Infine, viene affrontato il tema dell'assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale in relazione al trust, nonché l'applicazione dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) e dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE).

Il contenuto della circolare, quindi, può essere schematizzato in quattro diversi punti, che sono: (i) quello delle imposte indirette; (ii) quello delle imposte dirette, segnatamente in relazione ai redditi prodotti dai trust esteri opachi stabiliti in Stati o territori a fiscalità privilegiata; (iii) quello degli obblighi di monitoraggio fiscale; (iv) quello relativo all'applicazione dell'IVIE e dell'IVAFE.

Il primo punto, quello su cui l'arrivo della circolare era atteso, indubbiamente, è anche quello che presenta il maggior numero di questioni spinose da affrontare perché, se da un lato denota l'apertura dell'Agenzia delle Entrate alle posizioni espresse dalla Corte di Cassazione, dall'altro, non tradisce come quest'apertura sia avvenuta in maniera "coatta" o "affrettata", senza che – a fronte di questa apertura – siano stati tratti tutti i dovuti corollari.

Solo a titolo d'esempio: non si è entrati *funditus* nella questione di quale imposta (indiretta) applicare ai trust che non assolvono una funzione liberale; né è stata discussa la sorte delle attribuzioni compiute dal trustee durante il corso della

<b>I. La recente bozza di circolare: tra soluzioni, problematiche e prospettive .....</b>	<b>478</b>
<b>II. L'inquadramento teorico del trust.....</b>	<b>479</b>
<b>III. L'imposizione indiretta .....</b>	<b>479</b>
<b>IV. ...(segue) le imposte ipotecarie e catastali .....</b>	<b>480</b>
<b>V. L'imposizione diretta. Attribuzioni dei trust stabiliti in territori a fiscalità privilegiata .....</b>	<b>480</b>
<b>VI. Gli obblighi di monitoraggio fiscale.....</b>	<b>481</b>
<b>VII. L'IVIE e l'IVAFE .....</b>	<b>482</b>
<b>VIII. Conclusioni .....</b>	<b>482</b>

## I. La recente bozza di circolare: tra soluzioni, problematiche e prospettive

Attesa già da anni, la nuova circolare destinata a fare chiarezza sulla tassazione indiretta del trust ha fatto il suo ingresso nel panorama della prassi lo scorso 11 agosto in maniera un po' timida, essendo stata diffusa (soltanto) in modalità consultazione.

L'emanazione della circolare è stata attesa dagli operatori del settore per veder colmato lo iato che si era creato tra

durata del *trust*; infine, ma non per rilevanza, non sono state affrontate le conseguenze che il mutamento di orientamento produce riguardo tutti quei *trust* che hanno già scontato l'imposizione "in entrata", al momento dell'atto di dotazione, ovvero in cui non vi è stato prelievo grazie all'applicazione delle franchigie o di regimi agevolativi.

Il passo (avanti?) fatto dall'Agenzia delle Entrate con la bozza di circolare segna indubbiamente una nuova fase rispetto al passato, ma gli scenari che si aprono, e che richiedono osservazioni e proposte, non sono pochi. Per questo ci sarà tempo fino al prossimo 30 di settembre.

## II. L'inquadramento teorico del trust

Nelle prime pagine della bozza del provvedimento viene riportato un inquadramento teorico dell'istituto del *trust* ove, in maniera un po' approssimativa, si fa riferimento ad "un rapporto giuridico fiduciario mediante il quale un soggetto definito disponente – con un negozio unilaterale, cui generalmente seguono uno o più atti dispositivi – trasferisce ad altro soggetto, definito trustee, beni affinché quest'ultimo li gestisca e li amministri, coerentemente, con quanto previsto dall'atto istitutivo, per il raggiungimento delle finalità del disponente [...]. Nell'ipotesi in cui sia lo stesso disponente ad essere designato quale trustee si dà luogo ad un *trust* cd. *autodichiarato*".

Più opportunamente, sarebbe stato utile sottolineare maggiormente come l'atto istitutivo di un *trust* dia vita ad un negozio gestorio<sup>[1]</sup> mediante il quale il disponente incarica il trustee di compiere uno o più atti giuridici, ma anche materiali, per l'assolvimento di talune finalità. In funzione di quest'incarico, con l'atto o gli atti di dotazione, il disponente vincola e trasferisce<sup>[2]</sup> al trustee uno o più beni e diritti per assolvere all'incarico affidatogli. I beni attribuiti al trustee diventano di sua titolarità, ma segregati rispetto al suo patrimonio.

Inoltre, vi è da precisare che il profilo della fiducia nei confronti del trustee è in grado di conformare il contenuto dei diritti attribuiti al trustee, i quali non risulteranno più pieni ed assoluti, bensì limitati alle finalità del singolo *trust* ed alle regole dell'atto istitutivo<sup>[3]</sup>.

Sulla base dell'inquadramento del *trust* nell'ambito dei negozi gestori, appare ancora più chiaro come esso possa essere impiegato per realizzare le finalità più varie<sup>[4]</sup>. In particolare, il *trust* è un istituto che non solo assolve a finalità liberali, ma può rispondere anche ad altre funzioni (si pensi, a titolo d'esempio, ai *trust* istituiti con finalità di garanzia o per finalità

parasociali, nonché ai *trust* con cui si realizza un *escrow agreement* o un *escrow account*)<sup>[5]</sup>.

## III. L'imposizione indiretta

Con la bozza in consultazione è accaduto quello che da tempo ci si aspettava, vale a dire il *revirement* dell'Agenzia delle Entrate sull'individuazione del momento fiscalmente rilevante per la tassazione degli atti dispositivi di beni in *trust*. Con riferimento alla tassazione dell'atto istitutivo di *trust*, privo di contenuto patrimoniale<sup>[6]</sup>, nessun dubbio si era posto circa la sua assoggettabilità ad imposta di registro (Testo unico dell'imposta di registro [TUR]) in misura fissa.

Diversamente, invece, è accaduto in relazione agli atti di dotazione del *trust*. Sul punto, come noto, l'Amministrazione finanziaria, ricorrendo "*all'unicità della causa del trust*", riteneva di applicare l'imposta sulle successioni e donazioni (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni [TUS]) in via anticipata, "in entrata", al momento stesso del compimento dell'atto di dotazione in favore del trustee<sup>[7]</sup>. Al perfezionamento dell'atto di dotazione, dunque, veniva collegata l'applicazione del tributo successorio, sulla base del rapporto esistente tra il disponente e i beneficiari (finali) del *trust*<sup>[8]</sup>.

Questa posizione è stata avversata in maniera costante dalle giurisprudenze più recenti<sup>[9]</sup> e, talvolta, criticata dagli interpreti<sup>[10]</sup> i quali, in ogni caso, non hanno potuto non

[5] ANGELO BUSANI, *Il Trust*, Milano 2020, p. 209 s. e 629 ss.; LUPOI (nota 1), p. 372 ss.

[6] Assolutamente frequente è che l'atto istitutivo non abbia contenuto patrimoniale e che sia, non solo giuridicamente, ma anche documentalmente separato dall'atto dispositivo con cui viene dotato il *trust*.

[7] Come noto, quest'impostazione ha consentito finora di programmare e valutare *ex ante* il carico fiscale per i passaggi generazionali. Inoltre, tenendo conto del fatto che, ad oggi, in Italia la tassazione di donazioni e successioni è tra le più basse in Europa, questo ha indubbiamente portato (sinora) dei vantaggi nella prospettiva che in futuro dovessero aumentare le aliquote o essere ridotte o eliminate le franchigie esistenti.

[8] Con riferimento a tale rapporto andavano poi valutate le aliquote applicabili e la ricorrenza di eventuali franchigie. L'art. 2, comma 48, del Decreto Legge (D.L.) n. 262/2006, convertito dalla Legge (L.) n. 286/2006, ha previsto un sistema crescente di aliquote che va dal 4% sino all'8%, nonché un sistema di franchigie che va da 1,5 mio. di euro, sino a euro 100'000.

[9] Di cui, solo recentemente, Cass. 14 giugno 2021, n. 16688, ordinanza; Cass. 10 giugno 2021, n. 16372, ordinanza; Cass. 20 maggio 2021, n. 13818 e 13819, ordinanze; Cass. 30 marzo 2021, n. 8719, sentenza; Cass. 30 ottobre 2020, n. 24153 e 24154, ordinanze; Cass. 16 dicembre 2020, n. 28796, ordinanza; Cass. 8 luglio 2020, n. 14207, ordinanza; Cass. 3 marzo 2020, n. 5766, ordinanza; Cass. 11 marzo 2020, n. 7003, ordinanza; Cass. 19 febbraio 2020, n. 4163, ordinanza; Cass. 7 febbraio 2020, n. 2897, 2898, 2899, 2900, 2901 e 2902. In senso difforme, Cass. 24 febbraio 2015, n. 3737, ordinanza; Cass. 25 febbraio 2015, n. 3886, ordinanza; Cass. 18 marzo 2015, n. 5322, ordinanza; Cass. 30 maggio 2018, n. 13626, sentenza.

[10] ANGELO BUSANI, *Imposta di successione e donazione*, Milano 2020, p. 1150 ss.; GIANLUIGI BIZIOLI, *Vincoli di destinazione: modalità applicativa del tributo successorio o fantomatica imposta autonoma?*, in: *Dialoghi Tributarî*, 2015, 1, p. 108 ss.; GIUSEPPE CORASANITI, *L'imposizione indiretta dei trust liberali: luci e ombre nella più recente giurisprudenza di legittimità*, in: *Trust e attività fiduciarie*, 2019, 3, p. 305 ss.; PIETRO MASTELLONE, *Tributi indiretti sugli apporti in trust e ultime "scosse di assetamento" della Cassazione*, in: *Dir. prat. trib.*, 2019, 2, p. 620 ss.; ALBERTO RIGHINI, *Trust e imposte indirette: un rapporto comunque difficile*, in: *Strumenti Finanziari e Fiscalità*, 2020, 47/48, p. 123 ss.; GUIDO SALANITRO, *Imposta principale postuma e registrazione di atto istitutivo di trust*, in:

[1] GAETANO PETRELLI, *Trust interno*, art. 2645 ter c.c. e "trust italiano", in: *Riv. dir. civ.*, 1, 2016, p. 167 ss.; MAURIZIO LUPOI, *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti d'origine e in Italia*, Padova 2016, p. 4; RICCARDO SANSONI, *La tutela dei legittimari al "banco di prova" del trust*, in: *Notariato*, 2021, 4, p. 400 ss.

[2] Nel *trust* autodichiarato si limita a vincolare.

[3] Sulla funzione conformativa della causa del contratto, UBALDO LA PORTA, *Destinazione di beni allo scopo e causa negoziale*, 1994; UBALDO LA PORTA, *Il problema della causa del contratto. I. La causa ed il Trasferimento dei diritti*, 2000.

[4] STEFANO LOCONTE, *Non tutti i trust sono uguali, ovvero, i trust devono essere tassati in base ai loro effetti concreti*, in: *Trusts & Attività Fiduciarie*, 2013, p. 2 ss.

constatare come il persistere dell'Amministrazione finanziaria nella sua posizione – in spregio di quanto affermato dalla Suprema Corte – non giovava di certo alla coerenza dell'ordinamento. La Cassazione, infatti, ha ritenuto che, per essere integrato il presupposto previsto dall'imposta sulle successioni e donazioni (art. 1 TUS, insieme con l'art. 2, comma 47, D.L. n. 262/2006), è necessario che vi sia una liberalità completa e definita, effettiva, soprattutto in quei casi in cui il suo perfezionamento si compone di più atti o negozi giuridici. Nei *trust* con finalità liberale<sup>[11]</sup>, pertanto, la liberalità può dirsi perfezionata soltanto al momento dell'attribuzione definitiva dei beni ai beneficiari. A tale data sarà applicabile la tassazione proporzionale, al netto di eventuali franchigie o agevolazioni (tassazione "in uscita"). La fase di costituzione del vincolo in favore del *trustee*, invece, costituisce fase meramente prodromica e strumentale<sup>[12]</sup>, da assoggettare ad imposta di registro in misura fissa.

Nel recepire l'orientamento della Suprema Corte, però, l'Agenzia delle Entrate dimentica di rilevare come la Cassazione abbia espresso il proprio orientamento con riferimento ai *trust* liberali e, come, dalle sue pronunce, non possa essere desunto *sic et simpliciter* che ai vincoli di destinazione e ai *trust* sia sempre e solo applicabile l'imposta sulle successioni e donazioni<sup>[13]</sup>.

In altri casi, in cui il *trust* non realizza finalità liberali, molto probabilmente a trovare applicazione non sarà l'imposta sulle successioni e donazioni, bensì quella di registro se non, addirittura, l'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Altro aspetto che meriterà di essere affrontato è quello relativo all'eventuale imposizione di tutte quelle attribuzioni o erogazioni che il *trustee* compie durante il corso del *trust* e che, talvolta, non avvengono "nelle mani" dei beneficiari, bensì di terzi coi quali si trovano a contrattare.

---

Dir. prat. trib., 2019, 3, p. 1239 ss.; LUCA SABBÌ, Il punto sugli orientamenti tributari della Corte di Cassazione, in: *Trusts e attività fiduciarie*, 2019, 6, p. 631 ss.; LUCA SABBÌ, Quando l'imposta va assolta subito e quando no, in: *Trusts e attività fiduciarie*, 2020, 3, p. 242 ss.; THOMAS TASSANI, La "terza via" interpretativa della Cassazione su *trust* e vincoli di destinazione, in: *Trust e attività fiduciarie*, 2018, 6, p. 624 ss.; THOMAS TASSANI, Consolidamento Giurisprudenziale e nuove prospettive interpretative per *trust* e vincoli di destinazione, in: *Corr. Trib.*, 2019, 10, p. 865 ss.

[11] Sulla natura liberale di taluni *trust* si vedano LOCONTE (nota 4); SANSONI (nota 1); GIANCARLO IACCARINO, Liberalità indirette, in: Giancarlo Laurini (a cura di), *Notariato e diritto di famiglia*, Milano 2011, p. 109 ss.; Saverio Bartoli, *Trust interno e liberalità non donativa*, in: *Liberalità non donative e attività notarile*, I quaderni della fondazione italiana per il Notariato, 2008, p. 59; ANTONIO PALAZZO, I singoli contratti. Atti gratuiti e donazioni, in: *Trattato di diritto civile*, diretto da R. Sacco, 2, Torino 2000, p. 431; ANTONIO PALAZZO, Gratuità strumentale e donazioni indirette, in: *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, Milano 2009, p. 204 ss.

[12] La bozza di circolare parla di "fattispecie a formazione progressiva".

[13] LOCONTE (nota 4); THOMAS TASSANI, Le diverse tipologie di *trust* tra imposizione "in entrata" ed "in uscita", in: *Trust e attività fiduciarie*, 2020, 4, p. 361 ss.; THOMAS TASSANI, *Trust onerosi e imposte sui trasferimenti: il nuovo approccio teorico della Suprema Corte*, in: *Corr. Trib.*, 2019, 2, p. 190 ss.; Cass. 5 dicembre 2018, n. 31445 e 31446, ordinanze.

Infine, un aspetto cruciale nell'accoglimento della tesi dell'imposizione "in uscita" è il quesito relativo alla sorte dei *trust* che hanno già avuto il vaglio dell'impositore. Cosa accadrà in questi casi? Ove, invece, l'imposta sulle successioni e donazioni sia già stata assolta dal disponente, questa potrà essere rimborsata? Se sì, come? Secondo la disciplina e nei limiti di cui all'art. 42 TUS? Nel caso in cui le imposte fossero state assolte dal trustee, cosa accadrà nel caso in cui il *trust* sia cessato?

Analogamente problemi si pongono nel caso in cui la tassazione "in entrata" non abbia generato pagamento di imposta alcuna in forza dell'applicazione di franchigie. Cosa accadrà alle franchigie erose, queste torneranno disponibili in forza del mutato orientamento? E come? Automaticamente o a fronte di un'istanza?

Come evidente questi quesiti non sono di poco conto e occorrerà lavorare molto in merito.

#### IV. ...(segue) le imposte ipotecarie e catastali

La circolare affronta, poi, anche il tema dell'applicazione imposte ipotecarie e catastali (Decreto Legislativo [D.Lgs.] n. 347/1990), in relazione alle quali – anche – viene estesa la logica<sup>[14]</sup> della tassazione "in uscita". Le imposte dovute, rispettivamente, per le formalità delle trascrizioni di atti che impostano trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione di diritti reali immobiliari e per le volture catastali dei medesimi atti, non saranno esigibili al momento dell'atto di dotazione, bensì nel momento in cui si realizza un "effettivo trasferimento di ricchezza mediante un'attribuzione patrimoniale stabile", che "nel *trust* si realizza solo all'atto di attribuzione finale del bene al beneficiario". In tale momento le imposte saranno dovute in misura proporzionale. Nel momento di costituzione del vincolo (nel caso di *trust* autodichiarato) e di trasferimento dei beni al *trustee* (in caso di atto dispositivo), si è in presenza di una vicenda soltanto "strumentale", la quale sarà soggetta alle imposte in misura fissa. Questo avverrà anche in ipotesi di sostituzione del *trustee*<sup>[15]</sup>.

#### V. L'imposizione diretta. Attribuzioni dei *trust* stabiliti in territori a fiscalità privilegiata

La Legge finanziaria del 2007 (L. n. 296/2006) ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento tributario italiano disposizioni in materia di *trust*. L'intervento, in primo luogo, ha aggiunto i *trust* tra i soggetti passivi ai fini dell'Imposta sul reddito delle società (IRES) di cui all'art. 73, comma 1, lett. b, c e d, TUIR, riconoscendosi ai *trust* – in tal modo – autonoma rilevanza tributaria. In secondo luogo, poi, l'art. 44, lett. g-sexies, TUIR, ha qualificato "reddito di capitale [...] i redditi imputati al beneficiario di *trust* ai sensi dell'art. 73, comma 2, anche se non residenti"<sup>[16]</sup>.

[14] Anche qui, in realtà, sarà da valutare il fatto che non tutti i *trust* sono uguali.

[15] Sul punto, già, la Commissione Tributaria Provinciale (C.T.P.) Milano del 21 aprile 2015 e Cass. n. 975 del 2018.

[16] L'art. 13 D.L. n. 124/2019, poi, ha ampliato l'art. 44, lett. g-sexies, TUIR, includendo anche "i redditi corrisposti a residenti italiani da *trust* e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal *trust* si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'art. 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell'art. 73".

All'art. 73, comma 2, TUIR, poi, è stato stabilito che nei *"casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza in parti uguali"*.

Sulla base della disposizione da ultimo citata, sono state ricavate<sup>[17]</sup>, ai fini dell'imposizione diretta, due categorie: quella dei *trust* cd. trasparenti e quella dei *trust* cd. opachi.

I *trust* trasparenti sono quelli con beneficiari individuati<sup>[18]</sup> e non sono considerati autonomi soggetti d'imposta, bensì entità trasparenti. In tali casi, a prescindere dalla residenza del *trust*, a rilevare ai fini della tassazione, sarà la figura del beneficiario. Il reddito viene imputato al beneficiario per la sua quota di competenza e sarà tassato in capo a quest'ultimo, a prescindere dalla materiale distribuzione, come reddito di capitale. In caso di beneficiari individuati di *trust* trasparenti residenti in Italia (art. 2 TUIR), questi saranno soggetti ad imposizione diretta a prescindere dalla residenza in Italia o no del *trust*<sup>[19]</sup>.

Nel caso dei *trust* opachi, in cui i beneficiari non sono nominalmente individuati o che – comunque – non possano vantare diritti attuali sul reddito, i redditi prodotti dai *trust* (residenti) sono assoggettati ad IRES direttamente ed esclusivamente in capo a quest'ultimo<sup>[20]</sup>.

Sia in caso di *trust* trasparenti che di *trust* opachi, le successive distribuzioni di reddito ai beneficiari non sconteranno ulteriore tassazione, trattandosi soltanto di movimentazioni finanziarie.

Il D.L. n. 124/2019, convertito con la L. n. 157/2019, ha introdotto di fatto una nuova categoria fiscale di *trust*, quasi intermedia rispetto alle precedenti: quella dei *trust* esteri opachi stabiliti in Stati o territori a fiscalità privilegiata. Le modifiche normative hanno interessato gli artt. 44 e 45 TUIR. La nuova disciplina, ispirata dall'esigenza di evitare il conseguimento di indebiti risparmi di imposta, supera lo "schema" del *trust* opaco quale soggetto passivo di imposta e prevede che le attribuzioni di reddito da parte del *trust* siano assoggettate ad imposizione in capo al beneficiario residente in Italia come redditi di capitale. Le attribuzioni effettuate ai beneficiari residenti in Italia di *trust* opachi esteri "paradisiaci" sono assoggettate a tassazione in Italia sulla base del criterio di cassa, e non per imputazione come avviene, invece, nei *trust* trasparenti. Ciò sempre in ragione del fatto che nei *trust*

opachi il beneficiario non ha un diritto attuale nei confronti del trustee. Quanto all'oggetto della tassazione di tali *trust* esteri opachi, l'art. 44 TUIR fa riferimento ai *"redditi corrisposti"*, mentre il nuovo comma 4-*quater* dell'art. 45 TUIR – più in generale – detta una presunzione in forza del quale è assoggettabile a tassazione *"l'intero ammontare percepito (dal beneficiario)"*, quale reddito, a meno che *"non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio"* nell'ambito di quanto distribuito<sup>[21]</sup>.

Con riferimento alle disposizioni da ultimo citate, la bozza di circolare fornisce precisazioni (non esattamente promovibili al più alto rango di chiarimenti) volte a determinare la residenza estera del *trust* e, in particolare, quando questo debba ritenersi stabilito in regimi "paradisiaci". Si chiarisce, invece, che per ritenere un regime fiscale privilegiato si debba far riferimento al criterio previsto dall'art. 47-*bis*, comma 1, lett. b, TUIR (cd. tassazione nominale) (e non a quello di cui alla lett. a del medesimo articolo, che fa riferimento alla tassazione effettiva estera). Pertanto, prosegue la circolare, *"occorre confrontare il livello nominale di tassazione dei redditi prodotti dal trust nell'ordinamento fiscale di stabilimento con l'aliquota IRES vigente in Italia nel periodo d'imposta in cui i redditi sono distribuiti. Per i trust non commerciali che producono esclusivamente redditi di natura finanziaria, occorre confrontare il livello nominale di tassazione del Paese ove è stabilito il trust non residente con quello applicabile in Italia sui redditi di natura finanziaria soggetti alle imposte sostitutive o alle ritenute alla fonte a titolo di imposta vigenti nel periodo d'imposta assunto ai fini del confronto"*.

Infine, con riferimento alla presunzione di cui all'art. 45 TUIR, la bozza circoscrive la portata della norma *"ai trust opachi esteri stabiliti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata"* (circostanza assente nella norma) e, prosegue, confermando che in mancanza di una contabilità analitica da parte del trustee, l'intera attribuzione ai beneficiari viene considerata reddito. Ad essere assoggettata a tassazione sarà la generalità dei redditi prodotti dal *trust* ovunque prodotti nel mondo, ad eccezione di redditi eventualmente già tassati in Italia.

### VI. Gli obblighi di monitoraggio fiscale

Con riferimento agli obblighi di monitoraggio fiscale, quasi "con generosità e coraggio" (sia consentito di dirlo) la bozza di circolare si pronuncia per cercare di fare chiarezza sui presupposti applicativi in un ambito in cui, ad onore del vero, sarebbe preferibile un intervento del legislatore, legislatore che, intervenendo su norme tra loro distinte, ma tra loro collegate, ha generato non poche difficoltà interpretative.

La disciplina sul monitoraggio fiscale, di cui al D.L. n. 167/1990, stabilisce che i soggetti obbligati sono tenuti alla compilazione del quadro RW della propria dichiarazione dei redditi per indicare investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. Tale adempimento deve essere effettuato non soltanto dal possessore diretto degli investimenti o le attività estere

[17] Cfr. circolare Agenzia delle Entrate n. 48/E del 2007.

[18] Dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 48/E emerge che la presenza di beneficiari individuati va desunta in via interpretativa da quanto dispone il singolo specifico *trust* e che, per aversi un beneficiario individuato, occorre che vi sia una capacità contributiva attuale e l'effettivo diritto di percepire dal trustee il reddito generato. Non è sufficiente che i beneficiari siano semplicemente identificati nominalmente in mancanza del predetto diritto.

[19] Sul punto la bozza di circolare chiarisce che l'espressione *"anche se non residenti"*, di cui all'art. 73, comma 2, TUIR è riferita ai *trust* e non ai beneficiari. Sul punto già circolare Agenzia delle Entrate n. 61/E del 27 dicembre 2010.

[20] L'art. 77 TUIR prevede un'aliquota IRES del 24%.

[21] Il tema è ampiamente e correttamente trattato nel *Position Paper "La tassazione delle distribuzioni da trust esteri"* di STEP Italy, del 17 marzo 2020.

di natura finanziaria, ma anche dai soggetti che ai sensi della normativa antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007, di seguito in breve anche "Disciplina AML" o "AML") risultino essere i titolari effettivi. La disciplina antiriciclaggio individua (art. 1, comma 2 lett. pp AML) come titolari effettivi "la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita". L'art. 20 AML[22], seppure con riferimento alle persone giuridiche private, precisa che sono titolari effettivi "a) i fondatori ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari effettivi di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione"[23].

Alla luce di tale disciplina, la bozza precisa[24] che i trust residenti, sia trasparenti che opachi, sono in linea di principio tenuti agli adempimenti di monitoraggio fiscale. Oltre al trust vi saranno tenuti il disponente (ove in vita) e i beneficiari individuati, non il trustee[25].

Con riferimento agli obblighi dei beneficiari, ove residenti, questi vi saranno tenuti, in forza del richiamo alla disciplina AML, ove "individuati o facilmente individuabili". Sul punto la circolare precisa (ma occorrerà uno sforzo di semplificazione) che questi soggetti sono non solo i beneficiari residenti dei trust (sia residenti che esteri) trasparenti (con diritti attuali), ma anche i soggetti (residenti) dei trust (sia residenti che esteri[26]) opachi ed in cui i beneficiari, ancorché privi di diritti attuali, siano semplicemente nominalmente individuati o, comunque, facilmente individuabili[27]. Non sono tenuti alla compilazione del quadro RW, invece, i "titolari di interessi successivi", i cd. beneficiari in subordine, vale a dire coloro che diverrebbero beneficiari solo al venir meno dei primi individuati. Si legge che tali soggetti non sono "qualificabili come titolari effettivi ai fini del monitoraggio fiscale".

Per permettere ai titolari effettivi di adempiere agli obblighi dichiarativi, il trustee sarebbe tenuto ad individuare i titolari effettivi e comunicare agli stessi i dati per la compilazione del quadro RW. Non è chiaro se questo debba avvenire anche quando l'atto istitutivo obbliga il trustee a non comunicare ad uno o più beneficiari dell'esistenza del trust sino ad un certo termine. Tuttavia, la bozza precisa che "qualora il beneficiario residente di un trust opaco sia destinatario di un'attribuzione da parte del medesimo, tale circostanza porta a presumere la conoscenza da parte del beneficiario stesso della sua posizione nei

confronti del trust". Il tema appare delicato e suscettibile di generare rilevanti problematiche nella gestione operativa del trust da parte dei trustee che si verrebbero, così, a trovare tra l'incudine della trasparenza nei confronti dei beneficiari per l'adempimento degli obblighi fiscali ed il martello della riservatezza derivante dal regolamento del trust e/o dalla legge regolatrice dello stesso.

### VII. L'IVIE e l'IVAFE

La bozza in consultazione, infine, prende atto che la Legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019) ha modificato l'ambito di applicazione soggettivo dell'IVIE e dell'IVAFE. Per effetto della modifica, sono tenuti al pagamento di queste imposte i soggetti tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale, dunque anche "i trust residenti in Italia devono assolvere il pagamento" di tali imposte.

### VIII. Conclusioni

La bozza in consultazione è chiamata ad affrontare temi che, alla luce dell'attuale quadro normativo, sia in materia di imposte indirette che di monitoraggio fiscale, pongono notevoli questioni da risolvere che, più proficuamente, richiederebbero una soluzione normativa e non di prassi. In ogni caso, a fronte della rilevanza delle questioni trattate, e soprattutto ancora da esaminare, la modalità consultazione appare una scelta saggia. Il tempo dirà circa la bontà delle soluzioni che saranno proposte ed, eventualmente, accolte.

[22] Come modificato dal D.Lgs. n. 125/2019.

[23] Con la modifica introdotta dal D.Lgs. n. 125/2019 è venuto meno per i beneficiari ogni riferimento alla percentuale del 25% del patrimonio dell'entità giuridica di riferimento.

[24] Sul punto già circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 38/E del 2013.

[25] Con riferimento al trustee, sul punto già circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 38/E del 2013, ripresa dalla bozza in commento, secondo la quale "continua a sussistere anche alla luce della nuova definizione di titolare effettivo, per il trustee, in quanto si ritiene che quest'ultimo amministri i beni segregati nel trust e ne disponga secondo il regolamento del trust o le norme di legge e non nel proprio interesse".

[26] Con riferimento ai trust esteri opachi, i chiarimenti della bozza in consultazione superano alcune ambiguità della circolare n. 38/E del 2013.

[27] Concetto di non semplice applicazione pratica.